



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE VII
Ufficio Tecnico
Urbanistica e S.U.E.

AVVISO

Prot. n. 1720
Del 23-01-2018

Oggetto: Regolamento Edilizio Tipo (RET) . Comunicazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII Urbanistica e S.U.E.

Vista la L.R. n. 11 del 18 maggio 2017 “Regolamento edilizio-tipo”, contenente disposizioni che “regolano il procedimento ed i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo”;

Vista la L.R. n. 46 del 27 novembre 2017, con la quale sono state apportate modifiche agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 11/2017 e nello specifico:

1. si prorogava per i Comuni il termine ultimo di recepimento del RET al 31 dicembre 2017 e si disponeva che, trascorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo;
2. si stabiliva che per le determinazioni sui procedimenti edilizi si sarebbe proceduto con riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017;
3. si stabiliva che le disposizioni di cui al precedente punto 2), si applicano anche alle successive varianti in corso d’opera della stessa pratica edilizia.

Vista la determinazione di questo Settore n. 1159 del 21/12/2017, con la quale questo Ente affidava l’incarico a professionista esterno per la stesura del nuovo Regolamento Edilizio di Porto Cesareo adeguato al RET, ad oggi in corso di redazione;

Vista la deliberazione di G.R. n. 2250 del 21 dicembre 2017, pubblicata sul BURP in data 11/01/2017, con la quale si recepiva l’intesa tra Governo, Regioni e i Comuni del 20/10/2016 e ad integrazione e modifica delle deliberazioni di G.R. n. 554/2017 e n. 648/2017 si approvava lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), modificando ed integrando il precedente schema approvato ed in particolare:

- si disponeva che le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, di cui alla Parte Prima - Allegato A dello schema di Regolamento Edilizio Tipo dell’intesa, trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 01 gennaio 2018, così come disposto dalla L.R. 27 novembre 2017 n.46 “Legge regionale “Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 18 maggio 2017. n. 11 (Regolamento Edilizio -Tipo)”;


- si stabiliva che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, devono adeguare i propri regolamenti edilizi comunali allo Schema di regolamento edilizio tipo allegato alla presente Deliberazione entro il termine 31 dicembre 2017 e che, decorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale che non sia stato medio tempore adeguato cessa di avere effetto nelle parti incompatibili con lo Schema di regolamento tipo, così come disposto dalla LR. n. 46/2017;

Ravvisata la necessità di dare ampia diffusione del regime transitorio introdotto dall'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo, per quel che attiene sia le determinazioni sui procedimenti istruttori, riguardanti pratiche edilizie e sia la vigenza delle norme e regolamenti Comunali;

AVVISA CHE

- Dal 01/01/2018 il Regolamento Edilizio Comunale, le Norme Tecniche di Attuazione del PUG, il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e comunque tutte le norme e regolamenti Comunali comunque denominati non possono trovare efficacia nelle parti incompatibili con lo schema di Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 2250/2017.
- Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017.
- Le determinazioni di cui al precedente punto verranno applicate anche ai procedimenti edilizi riguardanti successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia.
- In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del RET.
- Le determinazioni sui procedimenti edilizi, riferiti a pratiche edilizie presentate o depositate nelle forme previste, a far data del 01/01/2018, faranno riferimento alla conformità delle stesse alle disposizioni del Regolamento Edilizio Tipo approvato con deliberazione di G.R. n. 2250/2017 ed alla verifica della non contrarietà delle stesse alle norme e regolamenti comunali.
- Ai fini della procedibilità delle istanze presentate a far data del 01/01/2018, le stesse dovranno essere correlate da relazione tecnica a firma del progettista atta a dimostrare la conformità a tutte le norme di cui sopra. Eventuali pratiche già depositate alla data odierna dovranno essere integrate nei termini appena indicati.
- Il regime transitorio previsto dalla delibera di G.R. n. 2150 del 21/12/2017 stabilisce che l'eventuale incidenza delle nuove norme regolamentari su quelle di attuazione del PUG o sul suo dimensionamento determina l'applicazione delle misure di salvaguardia fino al riallineamento di tutto il quadro normativo urbanistico generale.

Porto Cesareo, li 23/01/2018



Il Responsabile del Settore VII
(ing. Paolo Stefanelli)